



COMITATO OMNIA VANITAS -AMICI DI LORIS JACOPO BONONI-CASTIGLIONE DEL TERZIERE

C.F. 97742380583 e-mail: omniavanitascomitatocdt@gmail.com

Verbale di Assemblea Straordinaria del 20 settembre 2025

In data 20 settembre 2025, alle ore 19,00, si è riunita presso il Castello di Castiglione del terziera, comune di Bagnone via del Borgo 1, e via web sulla piattaforma Teams l'Assemblea del Comitato OMNIA VANITAS, Amici di L.J. Bononi - Castello di Castiglione del Terziera per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza Stefano Milano, che, constatato che sono presenti n.18 soci aventi diritto al voto su n. 22 soci iscritti all'Associazione dichiara **l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta Daniela Monaco.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è opportuno procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che tale modifica è **fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).**

Daniela Monaco e Enrico Montefiori, che hanno scritto il Nuovo statuto allegato alla convocazione, ne illustrano le caratteristiche e le peculiarità affermando che il documento è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni del Terzo Settore dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di costituirsi con la tipologia di ETS.

Se ne illustrano i passaggi principali e al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Si costituisce il primo Consiglio Direttivo nelle persone di Roberto Lazzini, Daniela Monaco e Giovanni Varoli che eleggono e confermano Roberto Lazzini alla carica di Presidente e Giovanni Varoli alla carica di Vice Presidente.

Il Presidente dell'assemblea incarica la Segretaria dell'Assemblea, di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, si dichiara chiusa la riunione alle ore 20,00.

Il Presidente

La segretaria verbalizzante



COMITATO "OMNIA VANITAS" AMICI DI LORIS JACOPO BONONI - CASTIGLIONE DEL TERZIERE ETS

Statuto

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato COMITATO "OMNIA VANITAS" AMICI DI LORIS JACOPO BONONI - CASTIGLIONE DEL TERZIERE che assume la forma giuridica di Comitato.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione "Altri Enti del Terzo settore", istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito per brevità "Comitato", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Il Comitato ha sede legale nel comune di Bagnone (MS) – località Castiglione del Terziere in via del Borgo n.1. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Il Comitato ha durata a tempo determinato fino al 31-12-2030 ed in ogni caso limitata alle attività giuridiche ed operative, anche di raccolta fondi da soggetti pubblici e privati, necessarie e prodromiche alla costituzione della FONDAZIONE LORIS JACOPO BONONI E RAFFAELLA PAOLETTI ETS, come indicata nelle volontà testamentarie redatte da Raffaella Paoletti in data 6 gennaio 2016 e divenute pubbliche a seguito della dipartita della stessa, avvenuta il 20 settembre 2023. Gli eredi universali di Raffaella Paoletti, i coniugi Daniela Monaco e Lucio Principe, intendono onorare, con il presente Comitato, l'impegno loro attribuito dalla amata amica "di realizzare la Fondazione come voleva fortemente il mio compagno Loris Jacopo Bononi" nato a Fivizzano (MS) l'11 giugno 1929 e deceduto a Carrara (MS) il 12 novembre 2012.

ART. 2

Finalità e Attività

1. Il Comitato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:
 - 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d];
 - 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lett. f];
 - 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale [lett. i];

- 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett. k]
2. In particolare, e compatibilmente con le Attività di interesse generale di cui al comma precedente, il Comitato si propone, come scopo statutario, la costituzione di una Fondazione finalizzata alla valorizzazione dell'opera storico-artistica-letteraria del prof. Jacopo Bononi e, secondo la sua volontà, alla preservazione, promozione, e tutela del castello e del Borgo di Castiglione del Terziere e di tutto ciò che esso contiene.
3. Le attività del Comitato sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, il Comitato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3

Attività diverse

1. Il Comitato può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. Il Comitato esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita del Comitato, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. Il Comitato è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.
4. L'Organo di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro

sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere al Comitato per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività del Comitato e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza al Comitato;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli Organi sociali;
- partecipare alla vita del Comitato e contribuire al buon funzionamento del medesimo e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali al Comitato.

ART. 7

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. Il Comitato, nello svolgimento della sua attività, si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Comitato stesso, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. Il Comitato deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/17.

6. Il Comitato è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8

Organi sociali

1. L'ordinamento interno del Comitato si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono Organi del Comitato:
 - l'Assemblea degli associati;
 - l'Organo di amministrazione, nella denominazione di Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
4. Gli Organi del Comitato possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'Organo. Le adunanze in modalità "a distanza" si considerano tenute nel luogo dove sono presenti contestualmente il Presidente e il Segretario della seduta.

ART. 9

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il Comitato ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se il Comitato ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

- verbalizzante e conservato presso la sede del Comitato.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione del Comitato. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto del Comitato con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione, nella denominazione di Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. L'Organo di Amministrazione governa il Comitato ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o

dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
 - amministra il Comitato;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

Presidente

1. Il Presidente del Comitato, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.
2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente il Comitato nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

Organo di Controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, al solo verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso in cui l'Assemblea assegni all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora

- applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14

Risorse

1. Il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il Comitato si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato al il Comitato medesimo.

ART. 15

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.
4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, il Comitato redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17

Libri sociali obbligatori

1. il Comitato redige e cura la tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 18

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ART. 19

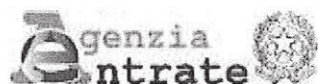
Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli Associati, o tra costoro e il Comitato o gli Organi dello stesso, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 20

Statuto e disposizioni finali

1. il Comitato è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ROMA 2 - AURELIO

Registrazione di Atto Privato

Il 07/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJP , serie 3 , numero 856

data di stipula: 26/09/2025

ident.vo telematico: TJP25L000856000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97742380583

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97742380583				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: